Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Venerdì, 6 maggio 1932 - Anno X** **Numero 104**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1932, n. 402.
Modificazioni alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 17 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, per conseguire il diploma di erborista e per ottenere la carta di autorizzazione di raccoglitore, nonchè quello stabilito dal successivo art. 18 per la convalida dei titoli esistenti all'atto della promulgazione della legge e per il conferimento del diploma di erborista, sono prorogati al 31 dicembre 1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — ROCCO — MOSCONI — GIULIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 14 aprile 1932, n. 403.
Conversione in legge del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1486, concernente la proroga della facoltà concessa al Ministro per l'educazione nazionale per il funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia università di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1486, concernente la proroga della facoltà concessa al Ministro per l'educazione nazionale per il funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia università di Perugia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 24 marzo 1932, n. 404.
Emissione di francobolli commemorativi in occasione della sesta Fiera campionaria di Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;
Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;
Vista la domanda con la quale l'Ente autonomo per la Fiera campionaria di Tripoli chiede la concessione di speciali francobolli commemorativi in occasione della prossima sesta Fiera campionaria di Tripoli, gravati di un sovraprezzo a favore dell'Ente stesso;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di speciali francobolli commemorativi in occasione della sesta Fiera campionaria di Tripoli, per la francatura delle corrispondenze impostate negli uffici della Tripolitania e dirette ovunque.

Art. 2.

I detti francobolli avranno corso dal 1° marzo 1932 a tutto il giorno 8 maggio dello stesso anno e saranno emessi nei seguenti tagli e quantitativi:

da	centesimi	10		N. 50.000
»	»	20		» 50.000
»	»	25		» 50.000
»	»	30		» 50.000
»	»	50		» 50.000
»	»	75		» 30.000
»	lire	1,25		» 30.000
»	»	1,75		» 20.000
»	»	5,00		» 15.000
»	»	10,00		» 10.000
»	centesimi	50	di posta aerea	» 50.000
»	lire	1,00	» » »	» 50.000
»	»	2,00	» » »	» 15.000
»	»	5,00	» » »	» 10.000

I primi sette valori di posta ordinaria ed i primi due valori di posta aerea saranno venduti senza sovraprezzo. Gli altri saranno gravati di sovraprezzo, e cioè:

di centesimi	25	quello	da	L.	1,75	posta	ordinaria
»	lire 1,00	»	»	»	5,00	»	»
»	» 2,00	»	»	»	10,00	»	»
»	» 1,00	»	»	»	2,00	»	aerea
»	» 2,00	»	»	»	5,00	»	»

Tali sovraprezzi andranno a favore dell'Ente promotore della Fiera limitatamente ai francobolli venduti durante il periodo di validità.

Art. 3.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie è autorizzato a stipulare con l'Ente autonomo della Fiera campionaria di Tripoli una convenzione per regolare tutti i rapporti tra l'Amministrazione delle colonie e l'Ente stesso circa l'emissione dei francobolli anzidetti.

Art. 4.

Con suo decreto il Nostro Ministro per le colonie determinerà le caratteristiche speciali dell'emissione e cioè il formato dei francobolli, la loro colorazione e la descrizione tecnica del disegno riprodotto in ogni taglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 319, *foglio* 96. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 marzo 1932, n. 405.

Emissione per le Colonie di francobolli con sovrastampa commemorativi del VII centenario della morte di S. Antonio di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 3 ottobre 1929, n. 1852, col quale è stata autorizzata la emissione di una serie di francobolli commemorativi del VII centenario della morte di S. Antonio di Padova, da valere per il Regno;

Visto il R. decreto 9 luglio 1931, n. 1026, riguardante la serie stessa;

Vista la domanda con la quale l'Ordine dei Minori chiede che la emissione di tali francobolli sia estesa anche alle nostre Colonie;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la emissione, per i servizi postali delle nostre colonie della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, degli speciali francobolli commemorativi del VII centenario della morte di S. Antonio.

Essi saranno identici nel disegno a quelli emessi per il Regno, ma ne differiranno per la colorazione che sarà in bruno chiaro pel francobollo da cent. 20, in verde per quello da cent. 25, in bruno seppia pel cent. 30, in viola pel centesimi 50, oliva nero pel cent. 75, in azzurro pel francobollo da L. 1,25 e bruno carico per quello da L. 5.

Ogni francobollo inoltre porterà in sovrastampa l'indicazione della Colonia per la quale è valevole.

Art. 2.

I quantitativi di francobolli da sovrastampare per ciascuna Colonia saranno i seguenti:

da cent.	20	. . . .	N. 40.000
» »	25	. . . .	» 40.000
» »	30	. . . .	» 40.000
» »	50	. . . .	» 40.000
» »	75	. . . .	» 40.000
» lire	1,25	. . . .	» 40.000
» »	5,00 + 2,50	di sopraprezzo	» 20.000

Art. 3.

Il sopraprezzo di L. 2,50, gravante sul francobollo da L. 5, ed effettivamente riscosso durante il periodo di validità, sarà devoluto a favore dell'Ordine dei Minori.

Art. 4.

Il periodo di validità sarà eguale a quello stabilito pel Regno.

Art. 5.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Ordine dei Minori per regolare tutti i rapporti relativi alla emissione dei francobolli di cui trattasi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 319, *foglio* 95. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 aprile 1932, n. 406.

Norme di attuazione del R. decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, recante norme per la pubblicità dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande;

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le denuncie di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, dovranno essere fatte entro il 15 ottobre ed entro il 30 marzo di ogni anno, per il tramite dei Gruppi provinciali della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo, su apposito modulo predisposto dal Commissariato per il turismo ed in duplice esemplare.

I periodi stagionali di cui all'art. 2 del citato decreto-legge saranno determinati per ogni località di ciascuna Provincia dai singoli Gruppi provinciali della Federazione predetta.

I prezzi indicati nelle denuncie suddette dovranno comprendere tutte le prestazioni abituali (luce, riscaldamento, acqua corrente, ecc.) ad eccezione del diritto fisso per il servizio e dell'imposta di soggiorno o di cura, che saranno indicate a parte, facendo riferimento alle norme che regolano l'imposta nel Comune.

I prezzi di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 1 del citato Regio decreto-legge si intendono senza fornitura, da parte del conduttore dell'esercizio, delle bevande (vino, caffè, acqua minerale, ecc.).

Gli alberghi che non hanno servizio di ristorante specificheranno che prestano soltanto servizio di alloggio.

I saloni ad uso privato non sono soggetti alla denuncia del prezzo.

A giudizio del Commissariato per il turismo, sentita la Federazione nazionale fascista alberghi e turismo, sono esclusi dalle denuncie dei prezzi gli appartamenti aventi arredamenti speciali di gran lusso.

Art. 2.

In conformità dell'art. 1, lettera *e*), del R. decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, i conduttori di alberghi, pensioni e locande dovranno comunicare contemporaneamente alla denuncia dei prezzi:

a) il numero complessivo delle camere per gli ospiti e il corrispondente numero dei letti;

b) il numero delle camere con acqua corrente fredda;

c) il numero delle camere con acqua corrente calda e fredda;

d) il numero delle camere con bagno privato;

e) il numero delle camere con telefono;

f) il numero dei ' .gni comuni;

g) se l'esercizio dispone di riscaldamento centrale (ter mosifone);

h) se l'esercizio dispone di un telefono interprovinciale e di un ufficio postale e telegrafico;

i) se l'esercizio dispone di un garage privato nel corpo dell'edificio o nelle immediate vicinanze;

l) il numero degli ascensori di cui dispone l'esercizio;

m) se l'esercizio dispone di un proprio regolare servizio di autobus o motoscafo alla stazione;

n) se l'esercizio dispone di attrezzatura sportiva.

Art. 3.

I Gruppi provinciali della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo trasmetteranno, entro venti giorni dai termini fissati dal R. decreto legge 21 febbraio 1932, n. 154, un esemplare delle denuncie loro pervenute al prefetto della Provincia ed uno al Commissariato per il turismo.

Ogni invio di moduli dovrà essere accompagnato da una distinta dettagliata.

Qualora la differenza fra i prezzi minimi e massimi denunciati superi la misura consentita dall'art. 2 del R. decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, il Commissariato per il turismo provvederà di autorità alla determinazione dei prezzi massimi, in modo che superino i prezzi minimi, risultanti dalla denuncia, di cifra corrispondente alle percentuali indicate nell'articolo citato. Di tali deliberazioni il Commissariato darà comunicazione al prefetto della Provincia nella quale si trova l'esercizio ed al conduttore dell'esercizio stesso.

Art. 4.

Il bollettino da consegnarsi ai viaggiatori a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, sarà di tipo unico per tutto il Regno e per tutte le categorie di esercizi e fissato dal Commissariato del turismo d'intesa con la Federazione nazionale fascista alberghi e turismo, la quale ne curerà la distribuzione agli esercizi.

Art. 5.

L'Annuario ufficiale degli alberghi, di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, comprenderà tutti gli esercizi ritenuti di interesse turistico con l'indicazione dei prezzi denunciati.

Di tale pubblicazione saranno fatte due edizioni: una al 1° gennaio e l'altra al 1° giugno di ogni anno. La prima conterrà i prezzi denunciati entro il 15 ottobre, la seconda sarà aggiornata in conformità delle variazioni denunciate entro il 30 marzo.

È in facoltà del Commissariato per il turismo di provvedere per la pubblicazione anche di estratti o fascicoli separati, per le singole regioni, dell'Annuario predetto, ferme restando le norme per quanto concerne i prezzi in essi riportati.

Art. 6.

I prezzi riportati nelle pubblicazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 21 febbraio 1932, n 154, dovranno essere conformi a quelli denunciati e pubblicati nell'Annuario ufficiale degli alberghi con la specifica indicazione dell'edizione di esso dalla quale i prezzi stessi sono desunti.

Art. 7.

Le infrazioni alle norme del R. decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, rilevate sia dai funzionari di pubblica sicurezza che dai funzionari del Commissariato per il turismo — nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata — saranno immediatamente contestate al conduttore dell'esercizio o a chi ne faccia legalmente le veci. Il verbale relativo sarà trasmesso, nei termini di legge, al prefetto della Provincia in cui ha sede l'esercizio per l'eventuale conciliazione e ne sarà inviata copia al Commissariato per il turismo.

Art. 8.

I reclami contro i conduttori di esercizi che esigano prezzi superiori a quelli pubblicati sull'Annuario ufficiale degli alberghi dovranno essere debitamente documentati e presentati, entro quindici giorni dall'infrazione lamentata, al Commissariato per il turismo che, fatti gli opportuni accertamenti, provvederà a mezzo dei prefetti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 320, foglio 4. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1932.
Inclusione del comune di Rocchetta Palafea nel territorio di produzione dei vini tipici « Moscato d'Asti » e « Asti spumante ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 1164, che converte in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani;
Visto il regolamento 20 novembre 1930, n. 1836, per l'applicazione di detta legge;
Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1931, per la delimitazione del territorio di produzione dei vini tipici « Moscato di Asti » e « Asti spumante »;
Vista la nota, in data 24 febbraio c. a., n. 178, del podestà di Rocchetta Palafea, onde far comprendere detto Comune nel territorio come sopra delimitato per la difesa dei vini suddetti;
Visti i pareri favorevoli del Regio ispettore agrario regionale del Piemonte e della Liguria, del direttore della Regia scuola agraria media di Alba, del direttore della Regia stazione enologica sperimentale di Asti e del Consiglio provinciale della economia corporativa di Alessandria;
Ritenuto sulla base degli accertamenti fatti che il territorio del comune di Rocchetta Palafea si trova nelle stesse condizioni di ambiente e confina con quattro Comuni inclusi nel territorio di produzione delimitato di cui sopra;

Decreta:

Il comune di Rocchetta Palafea è compreso nel territorio di produzione dei vini tipici « Moscato di Asti » e « Asti spumante », delimitato col citato decreto Ministeriale 16 ottobre 1931-IX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

(2723)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1932.
Ripartizione provvisoria in cinque gruppi - agli effetti delle verificazioni quinquennali - dei Comuni della provincia di Alessandria nei quali è attivato il nuovo catasto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto;
Visto l'art. 116 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del catasto medesimo;
Vista la tabella predisposta di accordo fra le Direzioni generali del catasto e delle imposte dirette, per la ripartizione provvisoria in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Alessandria nei quali il nuovo catasto è stato attivato, con l'indicazione dell'anno in cui, a cominciare dal 1932, deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione, per rilevare ed accertare i cambiamenti che avvengono nello stato e nella rendita dei terreni, contemplati nel titolo IV del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76;
Riconosciuta la regolarità della ripartizione proposta riguardo alla ubicazione dei Comuni, al loro numero ed alla loro importanza;

Decreta:

È approvata l'unita tabella indicante la ripartizione provvisoria in cinque gruppi, agli effetti delle verificazioni quinquennali, dei Comuni della provincia di Alessandria nei quali è attivato il nuovo catasto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA.

Divisione provvisoria in cinque gruppi, agli effetti della revisione ordinaria quinquennale, da iniziarsi nel 1932, dei Comuni della provincia di Alessandria nei quali è attivato il nuovo catasto.

I Gruppo (Anno 1932).

Distretto	Comuni
Alessandria	Alessandria
Id.	Borgoratto Alessandrino
Id.	Bosco Marengo
Id.	Casal Cermelli
Id.	Cassine
Id.	Castellazzo Bormida
Id.	Felizzano
Id.	Frascaro
Id.	Fresonara
Id.	Frugarolo
Id.	Gamalero
Id.	Masio
Id.	Oviglio
Id.	Predosa
Id.	Quargnento
Id.	Quattordio
Id.	Sezzadio
Id.	Solero
Asti	Castel d'Annone
Id.	Cerro Tanaro
Id.	Refrancore

II Gruppo (Anno 1933).

Distretto	Comuni
Valenza	Alluvioni Cambiò
Id.	Bassignana
Id.	Castelletto Scazzoso
Id.	Lù
Id.	Pecetto
Id.	Pietra Marazzi
Id.	S. Salvatore Monferrato
Id.	Valenza
Id.	Villabella

III Gruppo (Anno 1934).

Distretto	Comuni
S. Damiano d'Asti . . .	Antignano
Id. . . .	Baldichieri
Id. . . .	Celle Enomondo
Id. . . .	Cisterna d'Asti
Id. . . .	Monale
Id. . . .	S. Damiano d'Asti
Id. . . .	S. Martino Alfieri
Id. . . .	Tigliole
Id. . . .	Villafranca d'Asti

IV Gruppo (Anno 1935).

Distretto	Comuni
Casale Monferrato . . .	Altavilla Monferrato
Id. . . .	Balzola
Id. . . .	Borgo S. Martino
Id. . . .	Bozzole
Id. . . .	Camagna
Id. . . .	Camino
Id. . . .	Casale Monferrato
Id. . . .	Cellamonte
Id. . . .	Conzano
Id. . . .	Cuccaro Monferrato
Id. . . .	Frassinello-Olivola
Id. . . .	Frassineto Po
Id. . . .	Fubine
Id. . . .	Gabiano
Id. . . .	Giarole
Id. . . .	Mirabello Monferrato
Id. . . .	Moncestino
Id. . . .	Morano Po
Id. . . .	Occimiano
Id. . . .	Ozzano Monferrato
Id. . . .	Pomaro Monferrato
Id. . . .	Pontestura
Id. . . .	Rosignano Monferrato
Id. . . .	S. Giorgio Monferrato
Id. . . .	Terruggia
Id. . . .	Ticineto
Id. . . .	Treville
Id. . . .	Valmacca
Id. . . .	Vignale
Id. . . .	Villamiroglio
Id. . . .	Villanova Monferrato

V Gruppo (Anno 1936).

Distretto	Comuni
Moncalvo	Alfiano Natta
Id.	Calliano
Id.	Casorzo
Id.	Castagnole Monferrato
Id.	Castelletto Merli
Id.	Cereseto
Id.	Grana
Id.	Grazzano Monferrato
Id.	Moncalvo
Id.	Montemagno
Id.	Odalengo Piccolo
Id.	Ottilio
Id.	Penango
Id.	Ponzano Monferrato
Id.	Sala Monferrato
Id.	Tonco
Id.	Viarigi
Id.	Villadeati

Roma, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

Visto, si approva:

Il Ministro: MOSCONI.

(2716)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-111.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Hrescak fu Andrea, nato a Zaverco il 29 gennaio 1869 e residente a Zaverco n. 11, è restituito nella forma italiana di « Crescia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Hrescak nata Baric fu Matteo, nata il 13 agosto 1875, moglie;
2. Carolina di Giuseppe, nata il 3 aprile 1902, figlia;
3. Maria di Giuseppe, nata il 10 ottobre 1903, figlia;
4. Giuseppe di Giuseppe, nato il 6 febbraio 1909, figlio;
5. Milano di Giuseppe, nato il 14 aprile 1910, figlio;
6. Gisella di Giuseppe, nata il 9 maggio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1581)

N. 11419-112.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Hovalc fu Antonio, nato a Nigrignano l'11 ottobre 1844 e residente a Nigrignano n. 23, è restituito nella forma italiana di « Cavalli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1582)

N. 11419-132.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Kljun fu Andrea, nato a Nigrignano il 3 dicembre 1895 e residente a Nigrignano, 7, è restituito nella forma italiana di « Coloni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Kljun nata Mingot fu Francesco, nata il 7 gennaio 1899, moglie;
2. Emilio di Emilio, nato il 22 agosto 1924, figlio;
3. Maria di Emilio, nata il 19 ottobre 1925, figlia;
4. Giovanna fu Andrea, nata il 30 dicembre 1900, sorella;
5. Emilia fu Andrea, nata il 21 marzo 1903, sorella;
6. Luigi fu Andrea, nato il 5 maggio 1905, fratello;
7. Luigi di Emilio, nato l'8 gennaio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1600)

N. 11419-133.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Kljun fu Simeone, nato a Mislice il 28 agosto 1884 e residente a Mislice, 4, è restituito nella forma italiana di « Coloni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesco di Francesco, nato il 28 agosto 1884, figlio;
2. Antonia di Francesco, nata il 17 maggio 1894, nuora;
3. Felice Francesco di Francesco, nato l'8 agosto 1912, nipote;
4. Danilo di Francesco, nato il 27 agosto 1914, nipote;
5. Radislao Giuseppe di Francesco, nato il 16 marzo 1916, nipote;
6. Dusan Rodolfo di Francesco, nato il 7 aprile 1920, nipote;
7. Angelo Boris di Francesco, nato il 28 ottobre 1921, nipote;
8. Silva di Francesco, nata il 10 ottobre 1925, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1601)

N. 11419-24470.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Mercede Godnig di Antonio, nata a Trieste il 19 dicembre 1892 e residente a S. Osvaldo (Udine) Asilo Vitt. Em. III, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Godenigo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Mercede Godnig è ridotto in « Godenigo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1658)

N. 11419-26047.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Milan Dubravcich fu Antonio, nato a Fiume il 24 marzo 1888 e residente a Trieste, via Settefontane n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Durbani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Milan Dubravcich è ridotto in « Durbani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Brumatti in Dubravcich fu Giovanni, nata il 26 gennaio 1896, moglie;
2. Giorgina di Milan, nata il 20 maggio 1911, figlia;
3. Vladimiro di Milan, nato il 24 dicembre 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1660)

N. 11419-25158.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Cerkvenik fu Antonio, nato a Trieste il 2 giugno 1890 e residente a Ancona, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cerqueni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Cerkvenik è ridotto in « Cerqueni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Adria Vicini in Cerkvenik di Ugo, nata il 29 dicembre 1897, moglie;
2. Turiddo di Giovanni, nato il 12 novembre 1923, figlio;
3. Valter di Giovanni, nato il 15 gennaio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1661)

N. 11419-22355.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Albina Candek di Giuseppe, nata a Duttogliano il 12 settembre 1905 e residente a Duttogliano n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ciandi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Albina Candek è ridotto in « Ciandi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1662)

N. 11419-134.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Kljun di Giuseppe, nato a Ostrovizza il 18 ottobre 1877 e residente a Mislice, 7, è restituito nella forma italiana di « Coloni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Kljun fu Francesco, nata il 18 febbraio 1889, moglie;
2. Giuseppe di Giovanni, nato il 28 marzo 1893, genero;
3. Antonia fu Francesco, nata il 2 gennaio 1896, cognata;
4. Dusan di Giuseppe, nata il 2 marzo 1920, nipote;
5. Branco di Giuseppe, nato il 10 ottobre 1922, nipote;
6. Silvestro di Giuseppe, nato il 31 marzo 1925, nipote;
7. Bernardo Giuseppe di Giuseppe, nato il 14 febbraio 1928, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1602)

N. 11419-149.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Kocjancic fu Mattia, nato a Truscolo il 3 settembre 1858 e residente a Vattoglie, 16, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe di Antonio, nato il 1° agosto 1886, figlio;
2. Rodolfo di Antonio, nato il 12 luglio 1897, figlio;
3. Teresa nata Druzina di Giuseppe, nata il 28 febbraio 1900, nuora;
4. Rodolfo-Miroslao di Rodolfo, nato il 27 settembre 1925, nipote;
5. Gabriela Maria di Rodolfo, nata il 28 ottobre 1928, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1603)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 26 aprile 1932-X, il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 337, concernente la riduzione delle sovvenzioni che lo Stato corrisponde alle Società concessionarie di servizi aerei ».

(3096)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 28 aprile 1932, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 marzo 1932, n. 369, relativo all'approvazione degli Accordi economici stipulati fra l'Italia e l'Austria il 18 febbraio 1932.

(3097)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 29 aprile 1932-X, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 marzo 1932-X, n. 370, col quale sono state apportate modifiche alla convenzione vigente per la concessione alla « Società subalpina di imprese ferroviarie » del pubblico servizio di navigazione nelle acque italiane del Lago Maggiore.

(3098)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 99.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 maggio 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.37
Inghilterra. (Sterlina)	71.10
Francia. (Franco)	76.55
Svizzera. (Franco)	376.90
Albania. (Franco)	—
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.74
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.74
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.37
Cecoslovacchia. (Corona)	57.87
Cile (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.91
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.635
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.62
Olanda. (Fiorino)	7.907
Polonia (Zloty)	214 —
Rumenia. (Leu)	11.55
Spagna (Peseta)	153.75
Svezia. (Corona)	3.60
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	373.75
Rendita 3,50 % (1906)	71.725
Id. 3,50 % (1902)	68 —
Id. 3 % lordo	45 —
Consolidato 5 %	81.95
Buoni novennali. Scadenza 1932	100 —
Id. id. Id. 1934	99.875
Id. id. Id. 1940	98.05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83.25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 144.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 128 mod. X — Data: 13 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Pesaro - Intestazione: Pagliarulo Nicola di Achille — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 14, consolidato 3,50 %, decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che

siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 aprile 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2604)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 7 aprile 1932 è stato rilasciato l'exequatur al signor Giuseppe Rizzoni, vice console onorario dei Paesi Bassi a Bologna, con giurisdizione sulla Provincia stessa.

(2726)

In data 7 aprile 1932 è stato rilasciato l'exequatur al signor Munir Pertev Bey, console di Turchia in Milano.

(2727)

In data 7 aprile 1932 è stato rilasciato l'exequatur al signor W. Roderick Dorsey, console generale degli Stati Uniti di America a Genova.

(2728)

In data 7 aprile 1932 è stato rilasciato l'exequatur al signor Arturo C. Masanés, console dell'Uruguay in Livorno.

(2729)

In data 22 aprile 1932 è stato rilasciato l'exequatur al signor Francis B. Moriarty, vice console degli Stati Uniti di America a Torino.

(2730)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 25 aprile 1932-X in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Vottiero Filippo, residente nel comune di Napoli, distretto notarile di Napoli, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 24 maggio 1932, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, 26 aprile 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(3099)

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA

Pubblicità sulle strade statali.

Con decreto 23 aprile 1932, n. 7691, del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S., sono state ridotte le tariffe di pubblicità sulle strade statali od in vista di esse e sono stati precisati gli obblighi delle ditte che di tale forma di pubblicità intendono avvalersi.

(3100)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esami a tre posti di agente tecnico.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 25 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134;
Visti i decreti Ministeriali 23 gennaio e 19 febbraio 1932 riguardanti le norme di assunzione per gli agenti tecnici del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per esami a tre posti di agente tecnico nel Ministero delle corporazioni per provvedere al servizio di guida degli autoveicoli del Ministero, alla manutenzione delle caldaie e degli impianti elettrici.

Art. 2.

Possono prender parte a detto concorso coloro che, qualunque sia la loro età, alla data del presente decreto prestino servizio di ruolo o straordinario quali subalterni presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Divisione del personale e degli affari generali) la domanda in carta da bollo da L. 5 entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Coloro che prestano servizio straordinario dovranno unire a corredo della domanda i seguenti documenti:

1° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare il certificato di cui al presente numero;

2° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e la sua abituale residenza;

3° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art 14, n. 3, del R decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

5° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati dalle benemerenze di guerra;

6° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

7° fotografia del concorrente con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale, quello di nascita dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quelli di cittadinanza e di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che siano già in ruolo dovranno unire a corredo della domanda soltanto lo stato di famiglia.

Art. 4.

L'esame consterà di una prova orale e di una prova pratica.

La prova orale si svolgerà sul programma stabilito per il corso di istruzione elementare inferiore (art. 29 numeri 2 e 3 del R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577).

La prova pratica consisterà a scelta dei candidati in un esperimento di guida di autoveicolo o nella dimostrazione di essere esperti nella manutenzione delle caldaie e degli impianti elettrici.

Dette prove avranno luogo in Roma a cominciare dal sedicesimo giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo in cui saranno tenute.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva la quale risulterà dalla somma dei due punti ottenuti nella prova orale e nella prova pratica.

A parità di merito tra più concorrenti varranno, in quanto applicabili, le preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dalla legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 6.

Dei tre posti da coprire col presente concorso uno sarà assegnato a concorrenti che siano già subalterni di ruolo e due ad avventizi.

Sono applicabili ai vincitori gli articoli 17 e 25 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, riguardanti il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(2720)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a posti vari nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, recante provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 5 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzioni di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, ecc.;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare:

a) ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare (grado 10°, gruppo *A*), posti n. 2;

b) topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 9;

c) vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 17;

d) vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 10;

e) capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 21;

f) disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*) posti n. 28 (dei quali n. 14 per la specialità artiglieria e n. 14 per la specialità genio).

Art. 2.

Ai concorsi suddetti possono prendere parte i giovani muniti dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 35 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati di medaglia al valor militare, ad anni 39.

Per il personale dipendente dal Ministero della guerra anche in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altro assimilabile, non si applicano, per la partecipazione al suddetto concorso, limiti massimi di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale, da cui risulti pure che il candidato ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale);

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, vidimato dal Prefetto;

5° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio;

6° certificato, rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito, in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Tale certificato dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i concorrenti invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, i quali, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso una delle Commissioni medico-ospedaliere esistenti presso gli ospedali militari e che saranno per ogni concorrente, designate dal Ministero della guerra;

7° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva, per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di iscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

8° titolo di studio:

a) diploma di laurea in ingegneria o in matematica, per gli aspiranti ai posti di ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare;

b) diploma di licenza di liceo scientifico, o di abilitazione tecnica rilasciato da un Regio istituto tecnico o di licenza di Istituto tecnico (di qualsiasi Sezione) conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico, per gli aspiranti ai posti di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare;

c) diploma di abilitazione tecnica in commercio e ragioneria, o diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale, oppure licenza di Istituto tecnico (Sezione commercio-

ragioneria) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, o licenza liceale per gli aspiranti ai posti di vice ragioniere d'artiglieria;

d) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura, o diploma di perito agrimensore conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico, o licenza liceale, per gli aspiranti ai posti di vice ragioniere geometra del genio militare,

e) diploma di abilitazione del corpo superiore di Istituto tecnico (Sezione industriale) o licenza di Istituto tecnico (Sezione industriale) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, oppure licenza di un Regio istituto industriale, per gli aspiranti ai posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio;

f) diploma di abilitazione a perito tecnico, rilasciato da un Regio istituto nazionale di istruzione professionale o da un Regio istituto industriale, per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto (specialità artiglieria); e diploma di maturità artistica, rilasciato da un Regio liceo artistico, o diploma di abilitazione tecnica in agrimensura, o diploma di abilitazione a perito edile, rilasciato da un Regio istituto industriale, per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto (specialità genio);

9° fotografia di data recente, con firma debitamente autenticata;

10° tessera di inscrizione al P. N. F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso;

11° documenti che comprovino il possesso di requisiti, i quali conferiscano eventualmente ai candidati i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale, per gli ex combattenti e per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n 2395.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato debitamente legalizzato dal podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro residenza.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Le domande, che, entro il termine fissato dall'art. 3, non saranno state trasmesse corredate dei documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, nè è ammessa equipollenza di titoli di studio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6

Per gli aspiranti ai posti di ingegnere geografo aggiunto e di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare, gli esami avranno luogo in Firenze, e, per tutti gli altri, in Roma.

Giusta i programmi annessi al presente decreto, gli esami consisteranno in prove scritte e nella prova orale, per gli aspiranti ai posti di ingegnere geografo aggiunto e di vice ragioniere d'artiglieria; in prove grafiche e nella prova orale, per gli aspiranti ai posti di topografo aggiunto e disegnatore tecnico aggiunto; in prove scritte e grafiche e nella prova orale, per gli aspiranti ai posti di vice ragioniere geometra e di capotecnico aggiunto.

Art 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte e grafiche saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione esaminatrice e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre che:

a) gli aspiranti ai posti di ingegnere geografo aggiunto e di vice ragioniere d'artiglieria riportino una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse;

b) gli aspiranti ai posti di topografo aggiunto e disegnatore tecnico aggiunto riportino le dette votazioni nelle prove grafiche;

c) gli aspiranti ai posti di vice ragioniere geometra e di capotecnico aggiunto riportino le votazioni medesime nelle prove scritte e grafiche.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Peraltro, fino al raggiungimento della percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sarà data la precedenza agli invalidi di guerra e agli invalidi per la causa nazionale, che abbiano riportato la idoneità, e per gli ex combattenti della guerra 1915-18, si applicheranno le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e degli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

A parità di merito, sarà altresì, tenuto conto dei diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e, per gli ufficiali di complemento, dei diritti preferenziali di cui all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra.

Art. 11

I vincitori di concorsi saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per i gradi indicati nel precedente art. 1.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione. ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 800 lorde se appartenente al gruppo *A*, e di L. 700 lorde se appartenente al gruppo *B*; oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termine della legge 5 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi che comprovino di avere esercitato, all'atto della nomina, per un periodo non inferiore a 6 mesi, mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO N. 1.

Programma per gli esami di concorso ai posti di ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare.

PROVA SCRITTA.

Geodesia.

a) Nozioni di geometria differenziale — Coordinate curvilinee — Curvatura della superficie — Equazione della geodesia in coordinate curvilinee ed in coordinate geodetiche polari — Deduzione delle formule fondamentali e trigonometria sferica.

b) Teorema di Lègendre per la risoluzione di triangoli geodetici — Trigonometria sferoidica — Coordinate geodetiche rettangolari.

c) Calcolo delle coordinate geografiche dei vertici di una triangolazione Teorema di Daby.

d) Livellazione geodetica e livellazione geometrica di precisione.

e) Nozioni fondamentali di astronomia geodetica — Determinazione delle coordinate geografiche e dell'azimut.

N.B. — La durata della prova scritta è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Verterà su tutto il programma stabilito per la prova scritta.

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO N. 2.

Programma per gli esami di concorso ai posti di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare.

PROVA GRAFICA.

Disegno topografico.

Copia di un modello di disegno topografico, avente l'altimetria espressa con quota e sfumo a luce obliqua da riprodursi con curve orizzontali.

N.B. — La durata della prova grafica è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Matematica.

Elementi di geometria e di algebra — Nozioni di trigonometria.

Topografia.

Nozioni generali — Cenni sui principali strumenti topografici — Metodi diversi di rilevamento — Rappresentazione del terreno — Disegno topografico — Segni convenzionali — Lettura di una carta.

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO n. 3.

Programma per gli esami di concorso ai posti di vice ragioniere di artiglieria.

PROVE SCRITTE.

I. — Componimento italiano.

II. — Ragioneria (generale ed applicata).

1. Le aziende e loro classificazione; il patrimonio e relativi elementi; funzioni di gestione, organi amministrativi ed ordinamento degli uffici.
2. Le funzioni di controllo.
3. Il controllo antecedente: gli inventari, suoi fini e specie; ricerca, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali, rettificazioni e rinnovazione degli inventari.
4. I preventivi, fini, oggetti e specie diverse, fissazione e classificazione delle previsioni e loro approvazione, variazioni e rinnovazione dei preventivi.
5. Il controllo concomitante e la costrizione dei fatti amministrativi; la vigilanza; l'opposizione di interessi; l'uso di documenti e di mezzi automatici.
6. Il controllo susseguente: le registrazioni; varie specie di scritture; i conti; le scritture elementari; sistemi di scrittura; i metodi di registrazione; la scrittura semplice; la partita doppia; il giornale mastro; altri metodi La resa dei conti; varie specie di rendiconti rendiconto patrimoniale, economico e finanziario; rendiconti degli agenti; presentazione, pubblicazione, revisione ed approvazione dei rendiconti
7. Contabilità speciale d'officina per i lavori e valutazione manufatti.

III — Aritmetica finanziaria.

1. Misure italiane e straniere. Ragguaglio e riduzione di misure diverse. Monete italiane e straniere. Riduzione di monete straniere in nazionali e viceversa. Arbitraggi mercantili.
2. Interesse semplice. Sconto commerciale e razionale — Calcoli relativi.
3. Medie e adeguati. Miscugli. Riparti semplici e composti, diretti e inversi.
4. Cambio. Operazioni di cambio diretto e indiretto. Arbitraggi bancari.
5. Fondi correnti, semplici, ad interesse e metodi per il relativo assestamento.
6. Conti correnti, semplici, ad interesse e metodi per il relativo assestamento.
7. Interesse e sconto composto — Applicazione delle formule relative.
8. Annualità di ammortamento e di capitalizzazione, anticipate e posticipate. Ammortamenti protratti.

IV. — Elementi di diritto e di economia politica.

1. Diritto amministrativo. Fonti. Atti amministrativi. Responsabilità della pubblica amministrazione. Amministrazione centrale dello Stato. Organi consultivi e di riscontro. Amministrazione locale dello Stato. Enti autarchici territoriali. Enti autarchici istituzionali. La difesa contro gli atti della pubblica amministrazione.
2. Economia politica. Scuole economiche. Concetto di valore economico. Fattori della produzione. Organizzazione della produzione. Scambi. Politica economica. Credito e banche.
3. Diritto civile. Domicilio civile e residenza. Beni immobili. Proprietà e possesso. Forma ed effetti delle donazioni Obbligazioni e contratti in genere. Vendita Permuta. Locazione delle opere. Mandato. Transazione. Deposito. Fideiussione. Prescrizione.
4. Diritto commerciale. Atti di commercio. Commercianti. Libri di commercio. Obbligazioni commerciali. Vendita. Società ed associazioni commerciali. Institori e rappresentanti. Contratto di trasporto. Avarie e contribuzioni. Fallimento. Prescrizione commerciale.
5. Diritto corporativo. Elementi di dottrina e di legislazione.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Verterà su tutto il programma stabilito per le prove scritte ed inoltre sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO n. 4.

Programma per gli esami di concorso ai posti di vice ragioniere geometra del genio militare.

PROVE SCRITTE E GRAFICHE.

I. — Componimento di italiano.

I candidati svolgeranno un tema di cultura generale.

Nel voto sarà tenuto conto della spontaneità e della chiarezza dello stile, dell'ortografia e della proprietà della lingua.

II — Prova grafica di disegno architettonico.

Il tema consisterà nello studio del progetto e nella formazione di sezioni di un determinato edificio di uso militare di cui sono conosciute le piante dei vari piani e le altezze.

Nello studio del prospetto il candidato dovrà dare prova di sapere applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica.

III. — Prova grafica di disegno topografico.

Segni convenzionali; formazione delle scale; esecuzione di disegni a penna ed a matita; copia e riduzione di disegni.

IV — Prova scritta di estimo.

Il tema consisterà nella stima di uno o più appezzamenti di terreno a coltura ordinaria, di cui saranno dati gli elementi necessari perchè i candidati possano procedere con metodo razionale alle occorrenti valutazioni.

È permesso ai candidati di consultare soltanto manuali tecnici non speciali per l'estimo (ad esempio: il Colombo, il Marzocchi, ecc.) nonchè l'uso delle tavole logaritmiche.

N.B. — La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in 6 ore.

PROVA ORALE.

a) Matematica — Estimo — Topografia — Costruzioni.

Le interrogazioni saranno basate sui programmi di cui al vigente R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2473 — *Gazzetta Ufficiale* n. 19

del 25 gennaio 1926 — relativi agli esami di abilitazione per i provenienti dalla sezione di agrimensura dei Regi istituti tecnici, con particolare riferimento alle applicazioni del Genio militare.

b) Nozioni di contabilità generale dello Stato.

Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni patrimoniali dello Stato. Norme generali che regolano l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali e dei beni mobili. Contratti — Dei capitolati di oneri — Procedimenti per gli incanti, le licitazioni e le trattative private — Bilancio di previsione; assestamento del bilancio e rendiconto generale consuntivo. Norme generali — Agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato e rendiconto dei conti giudiziari. Norme generali — Entrate e spese dello Stato. Norme generali.

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO n. 5.

Programma per gli esami di concorso ai posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio.

PROVE SCRITTE E GRAFICHE.

I. — Prova pratica di organizzazione di lavoro.

Dato un manufatto da allestire (su disegno o campione) diagrammare la lavorazione, stabilendo le successive fasi di esecuzione, ripartendo fra gli operai gli schizzi dei singoli tempi del ciclo, completi di tutte le indicazioni occorrenti ad una distribuzione razionale; macchine ed attrezzi di lavoro più adatti, eventuali abbozzi di ferma pezzi o maschere, velocità di lavoro, durata presunta di esecuzione, ecc.

Prestabilire le modalità per il controllo, e la verifica dei pezzi allestiti e le attrezzature occorrenti.

Il candidato dovrà in particolareggiata esposizione scritta illustrare il concetto seguito e delucidare il processo adottato. Tale relazione servirà anche a dar prova della capacità del candidato ad esprimersi in forma chiara e propria.

II. — Prova scritta di cultura generale (matematica).

Consisterà in tre esercizi rispettivamente di algebra, geometria e trigonometria, sulle materie di cui al successivo programma per il saggio di cultura generale (sarà consentito l'uso delle sole tavole dei logoritmi).

III. — Prova grafica di disegno lineare.

Esecuzione da campione — e preferibilmente a mano libera — di schizzi rappresentanti un manufatto modello nelle sue varie viste e sezioni, da compilarsi con la chiarezza necessaria a permettere la sicura interpretazione, da chi potrebbe essere chiamato a riprodurlo. (Il candidato dovrà disporre solo di un compasso a nonio, riga lunga, due squadrette, doppio centimetro, lapis e gomma).

N.B. — La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in 6 ore.

PROVA ORALE.

Tecnologia e meccanica teorica e pratica.

1. Legnami da lavoro — Qualità varie e caratteri relativi. Malattie e difetti dei legnami. La stagionatura naturale ed artificiale. Conservazione del legname. Lavorazione a mano ed a macchina dei legnami. Assortimento e misure commerciali.
2. Colori naturali ed artificiali — Colori fondamentali — Vernici — Verniciatura.
3. Le lavorazioni di fonderia (acciaio, ghisa, metalli ricchi e leghe).

Le lavorazioni di prima trasformazione: Fucinatura — Stampatura — Laminazione — Trafilatura — Saldature. — I trattamenti termici.

4. Tecnologia meccanica dei metalli — Generalità sulle loro lavorazioni — Tracciatura, sistemi di misura e di controllo — Prove e collaudi dei materiali metallici.
5. Lavorazione a freddo dei metalli — Macchine utensili — Attrezzeria — Organizzazione ed impianto.
6. La tecnologia della carta, delle fibre tessili, pelli e cuoiami.
7. Lubrificanti — Colori (naturali ed artificiali) — Lacche, mastici — Preparazione delle vernici.
8. Materiali da costruzione, Calce, gessi, cementi, materiali laterizi, materiali refrattari.

Meccanica

(da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa).

1. Forze e loro rappresentazione — Composizione e scomposizione. Momenti — Coppie — Centro di gravità — Applicazioni relative — Macchine semplici.
2. Cinematica — Moto uniforme — Vario — Rotatorio — Oscillatorio — Elementi essenziali e leggi caratteristiche.
3. Dinamica — Leggi fondamentali — Massa — Momento d'inerzia — Urto dei corpi — Applicazioni relative.
4. Resistenza dei materiali — Azioni deformanti — Macchine per misura — Rappresentazione grafica — Applicazione per casi semplici di calcoli di costruzione.
5. Resistenze passive — Leggi di Coulomb — Attrito (strincio, volvente e nei perni) — Rigidezza degli organi flessibili — Resistenza del mezzo — Problemi di applicazioni a casi pratici.
6. Trasmissioni — Generalità e teoremi fondamentali (pulegge, ruote di frizione e dentate) — Vari sistemi di trasmissione (cinghie, corde, catene, biella, parallelogrammi, eccentrici camme, arpionismi).
7. Meccanica applicata ai meccanismi semplici — Equazione del lavoro — Rendimento — Freni — Volanti e regolatori.
8. Generatori di vapore — Fornelli delle caldaie a vapore — Disposizioni per la combustione ad olio pesante. Camino e sue dimensioni pratiche. Tiraggio forzato. Vari tipi di caldaie - Accessori relativi. (alimentatori, economizzatori, separatori, riduttori, epuratori).
9. Macchine termiche — Diagrammi e rendimento — Calcolo della potenza e del consumo — Macchine ad espansione multipla. Distribuzione — espansione — condensazione: congegni e soluzioni varie, diagrammi relativi — Turbine a vapore dei diversi tipi. Generalità sulle macchine a scoppio ed a combustione. Miscugli detonanti. Gasogeni e carburatori. Calcolo dei principali organi della macchina.
10. Nozioni pratiche di idrodinamica — Teorema di Bernomilli — Classifica e portata delle bocche — Moto dell'acqua nei canali e nei tubi e leggi relative. Condotte forzate. Canali industriali — Cenni sull'alimentazione idraulica urbana.
11. Macchine idrauliche — Ruote, turbine, pompe, costituzione generica, organi accessori, criteri di impiego.
12. Norme d'impianto delle macchine termiche ed idrauliche con i relativi servizi completivi.
13. Trazione meccanica — Resistenza al moto — Trazione e aderenza — Effetto della pendenza — Influenza delle curve, effetto utile e potenza motrici — Cenni generali sui tipi più comuni di locomotive ferroviarie e di locomotive stradali — L'automobile e la sua costituzione (organi e congegni, funzioni relative e dati pratici di calcolazione).
14. Locomozione nell'aria — Esame sommario dei diversi tipi di dirigibile e di velivoli — Diversi tipi di motori.
15. Prove e collaudi — Freni dinamometrici — Dinamometri di trasmissione — Prove delle caldaie a vapore a freddo e a caldo. Collaudo e prova di macchine termiche ed idrauliche — Norme ed apparecchi per la prevenzione degli infortuni.

Nozioni di elettrotecnica.

1. Magnetismo — Fondamenti sperimentali — Legge di Coulomb. Massa e forza magnetica — Corpi magnetici — Campo magnetico terrestre — Declinazione ed inclinazione — Bussole — Potenziale magnetico — Distribuzione di masse magnetiche — Intensità di magnetizzazione — Lamina magnetica — Induzione, suscettibilità e permeabilità magnetiche — Lavoro di magnetizzazione — Cicli di isteresi — Proprietà magnetica del ferro, dell'acciaio e della ghisa — Forza portante delle calamite.
2. Elettrostatica — Fondamenti sperimentali — Masse e forze elettriche — Unità di carica — Leggi dell'equilibrio elettrico — Campi elettrici — Potenziale elettrico — Unità di capacità — Condensatori: loro energia potenziale e loro accoppiamento — Macchine elettrostatiche.
3. Elettrodinamica — Corrente elettrica — Forza motrice — Unità di corrente — Resistenza elettrica — Legge di Ohm — Unità di resistenza — Principi di Kirckoff — Circuiti derivati — Raggruppamento delle resistenze — Fenomeni calorifici, luminosi ed elettrolitici delle correnti — Leggi relative — Pile — Accumulatori — Applicazioni industriali correnti e per uso militare.
4. Elettromagnetismo — Principio dell'equivalenza — Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche — Teoria di circuiti magnetici — Galvanometri — Solenoidi — Energia di un circuito elettrico contenuta in un campo magnetico — Forze esercitate dai campi magnetici e sui conduttori percorsi da correnti.
5. Induzione elettromagnetica — Espressione della forza elettromotrice e della quantità di elettricità indotta — Legge di Lenz — Fenomeni di mutua ed auto induzione — Unità di induttanza — Rocchetto di Ruhmkorff — Energia potenziale ed elettromagnetica.
6. Misure elettriche — Concetti fondamentali intorno alle misure delle grandezze elettriche — Unità del sistema assoluto C.G.S. e del sistema pratico — Misure delle correnti — Galvanometri — Elettrodinamometri — Voltametri — Amperometri industriali e loro

verifica — Misura delle differenze di potenziale — Elettrometri — Voltometri industriali e loro verifica — Misura delle forze elettromotrici — Misura delle resistenze — Ohmetri — Misura della resistenza degli elettroliti — Misura della potenza elettrica: wattometri, contatori e loro verifica — Misure magnetiche industriali — Misure di induttanza — Misure di capacità — Fasometri — Frequenzometri — Misure fotometriche.

7. Correnti alternate — Grandezze alternative sinussoidali e non sinussoidali — Valore medio e valore efficace — Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza, induttanza e capacità — Potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate — Fattore di potenza — Fenomeno di risonanza — Impiego pratico dei condensatori.

8. Macchine dinamo elettriche per corrente continua — Loro parti essenziali — Diversi tipi di armature e di avvolgimenti per macchine bipolari e multipolari — Macchine unipolari — Commutazione e fenomeni di reazione — Diversi modi di eccitazione e regolazione — Caratteristiche e coefficienti di rendimento — Accoppiamento — Alternatori: loro parti essenziali — Diversi tipi di alternatori — Reazione di armatura — Alternatori monofasi e polifasi — Alternatori trifasi con collegamento a stella ed a triangolo — Curve caratteristiche — Coefficienti di rendimento — Accoppiamento.

9. Motori — Principio della riversibilità delle macchine dinamo elettriche — Motori elettrici a corrente continua variamente eccitati — Loro proprietà e regolazione — Coefficienti di rendimento — Motori a corrente alternata, sincroni ed a collettore — Loro funzionamento e rendimento.

Trasformatori — Teoria elementare dei trasformatori statici — Principali tipi di trasformatori monofasi o polifasi e loro accoppiamento in parallelo — Coefficiente di rendimento — Partitori elettrici — Trasformatori di misura — Trasformatori rotanti — Convertitori.

Accumulatori — Principali tipi di accumulatori industriali e caratteristiche relative.

10. Trasmissione e distribuzione di energia — Vari sistemi di distribuzione, particolarità distintive — Calcolo degli elementi essenziali.

Centrali generatrici per corrente continua ed alternata e motori termici ed idraulici — Quadri ed apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione.

Stazioni riceventrici — Stazioni a corrente continua con o senza accumulatori — Stazioni a corrente alternata e cabine di trasformazione — Stazioni convertitrici.

11. Illuminazione elettrica — Generalità — Lampade ad arco o ad incandescenza — Lampade speciali — Consumi specifici — Norme di distribuzione e di impianto.

Locomozione elettrica — Generalità — Sistemi vari di trazione — Generalità descrittive — Accessori di impianto (linee — organi di presa — regolazione).

Telegrafia e segnalazione elettrica — Sistemi principali — Apparecchi più comuni e particolarità relative.

Riscaldamento elettrico industriale.

Esercizio pratico degli impianti — Prevenzione infortuni — Norme di soccorso di urgenza.

CULTURA GENERALE.

Matematica (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa).

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali.

Calcolo letterale ed algebrico — Equazioni di 1° e 2° grado.

Calcolo logaritmico.

Geometria piana — Retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida — Angoli diedri e poliedri, solidi, comuni, superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea fino alla risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva — Proiezioni ortogonali, prospettiva, prospettiva parallela, piani quotati, proiezioni assonometriche — Penetrazione fra poliedri e solidi.

Fisica e chimica.

Proprietà generali dei corpi — Peso specifico e densità.

Nozioni di: Idrostatica — Areostatica — Acustica — Ottica — Termologia — Principi essenziali, leggi fondamentali — Applicazioni industriali pratiche relative.

Fenomeni chimici — Atomi e molecole — Valenza — Acidi — Sali basi.

Ossigeno — Azoto — Aria — Acqua.

Cloro — Solfo — Carbonio — Composti relativi.

Combustibili industriali naturali ed artificiali.

Metalli principali: ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino.

Le principali leghe industriali.

I principali fenomeni dell'elettrochimica con speciale riferimento alle preparazioni industriali più diffuse.

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO N. 6.

Programma per gli esami di concorso ai posti di disegnatore tecnico aggiunto d'artiglieria.

PROVE GRAFICHE.

1. Progetto di sviluppo di meccanismi.

Dato lo schizzo di larga indicazione di un congegno, sviluppare l'idea meccanica, calcolare le dimensioni degli organi essenziali e procedere alla compilazione degli schizzi atti alla riproduzione.

Il candidato dovrà, in particolareggiata esposizione scritta, illustrare il concetto seguito, chiarire la soluzione adottata ad esporre le calcolazioni compiute per il dimensionamento strutturale dei vari elementi costituenti il congegno.

La relazione scritta darà prova della capacità ad esprimersi del candidato, in forma chiara e propria; gli schizzi allegati costituiranno saggio della abilità professionale grafica del candidato.

2. Disegno di rilievo dal vero di parti di macchine.

Dato al vero un meccanismo, od elemento di macchina, ricavare il disegno costruttivo quotato, completo nelle varie rappresentazioni, in modo che possa servire alla sicura riproduzione di officina.

3. Disegno geometrico e geometria descrittiva.

Risolvere uno o più problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico o geometria descrittiva.

1. Costruzione sui triangoli e quadrilateri — Divisione della circonferenza — Poligoni regolari inscritti e circoscritti — Poligoni stellati — Costruzione grafica dell'elisse, dell'iperbole, della parabola, di curve a più centri, della spirale, dell'elisse. Evolventi, cicloidi, epicicloidi, ipocicloidi.

Copia, riduzione e ingrandimento di disegni — Saggi delle scritture in uso.

2. Proiezioni ortogonali, prospettiva e prospettiva parallela.

Rappresentazione grafica per mezzo delle proiezioni ortogonali e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.

Proiezioni assonometriche — Intersezioni di superfici diverse — Penetrazione dei poliedri fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono) — Superfici di rivoluzioni, superfici rigate, ombre.

Proiezioni col metodo dei piani quotati.

N.B. — La durata delle prove grafiche è fissata in 6 ore.

PROVA ORALE.

Nozioni di meccanica applicata alle costruzioni e resistenza dei materiali.

Forze e loro rappresentazione grafica — Composizione e decomposizione — Momenti — Coppie — Centro di gravità e sua determinazione per linee, superficie e volumi più comuni.

Moto uniforme, vario — Rotatorio — Oscillatorio — Elementi essenziali e caratteristici.

Macchine semplici — Ingranaggi — Trasmissioni.

Leggi fondamentali della dinamica.

Azioni deformanti (trazione, compressione, taglio, flessione e azione combinate). Applicazioni relative.

Caldaie, motrici a vapore, motrici a scoppio, motrici e macchine idrauliche.

Cenni sulla produzione del ferro e dell'acciaio e sulla tecnologia di lavoro a caldo e con macchine da truciolo.

Macchine utensili per la lavorazione del legno.

CULTURA GENERALE.

(*Matematica, fisica, chimica, elettricità*).

Matematica.

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionali e decimali — Calcolo letterale ed algebrico — Equazioni di 1° e 2° grado — Calcolo logaritmico.

Geometria piana, retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida: angoli diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea: sino alle risoluzioni dei triangoli.

Fisica, chimica ed elettricità.

Fisica — Proprietà generali dei corpi e proprietà dei solidi — Peso specifico e densità.

Cenni di idrostatica — Aerostatica — Acustica — Ottica — Termologia magnetismo — Elettrostatica — Elettrodinamica — Principi essenziali, leggi fondamentali, applicazioni industriali pratiche relative.

Chimica — Fenomeni chimici — Atomi e molecole — Valenza — Acidi — Sali — Basi — Idrogeno — Ossigeno — Azoto — Aria — Acqua — Cloro — Solfo — Carbonio — Composti relativi.

Metalli principali: ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino. Le principali leghe.

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO N. 7

Programma per gli esami di concorso ai posti di disegnatore tecnico aggiunto del genio militare.

PROVE GRAFICHE.

I. — Disegno architettonico.

Il tema verterà sullo studio del prospetto e la formazione di piante e sezioni di un edificio destinato ad uso militare di cui sarà data la pianta schematica del pianterreno e le altezze dei vari piani; oppure saranno date le indicazioni fondamentali a ben precisarne la struttura, la forma, la destinazione ed il numero degli ambienti che deve avere.

Il candidato dovrà dar prova di saper applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica ed una appropriata e razionale distribuzione degli ambienti.

Inoltre il candidato compilerà una particolareggiata descrizione dell'edificio che servirà a dare la prova della sua capacità ed esprimersi in forma chiara e propria.

II. — Disegno topografico.

Il tema consisterà:

a) nel ricavare il profilo longitudinale e le sezioni trasversali di una strada o di un canale o corso d'acqua di cui si conoscano il tracciato, le distanze e le quote dei punti della livellazione, o la planimetria a curve di livello;

b) nel tracciare sopra un piano quotato una strada, ricavarne i profili trasversali e longitudinali;

c) nell'esecuzione di un disegno a curve di livello dati i profili altimetrici e le sezioni trasversali del terreno; e nel tracciare il profilo altimetrico del terreno secondo una o più date rette di un piano quotato od a curve di livello.

III. - Disegno geometrico e geometria descrittiva.

Il candidato risolverà uno o più problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico e geometria descrittiva:

1. Costruzioni sui triangoli e quadrilateri. Divisione della circonferenza. Poligoni regolari inscritti e circoscritti. Poligoni stellati. Costruzione grafica dell'elisse, dell'iperbole, della parabola, di curva o più centri, della spirale, dell'elica.

Evolventi, cicloidi, epicicloidi, ipocicloidi.

Copia, riduzione e ingrandimento di disegni. Saggi delle scritture in uso.

Combinazioni geometriche ornamentali.

2. Proiezioni ortogonali, prospettiva e prospettiva parallela.

Rappresentazione grafica per mezzo delle proiezioni ortogonali e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.

Proiezioni assonometriche.

Intersezioni di superfici diverse. Penetrazione dei poliedri più semplici fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono).

Superfici di rivoluzione; superfici rigate. Ombre.

Proiezioni col metodo dei piani quotati.

N.B. — La durata delle prove grafiche è fissata in 6 ore.

PROVA ORALE.

Topografia — Planimetria — Tracciamento di allineamenti e di curve — Rilievo dei terreni con scopi e longimetri — Calcolo della loro superficie ed esecuzione del disegno — Rilevamento di un terreno con le poligonali — Rilievo dei fabbricati.

Altimetria — Generalità, livellazione e strumenti per rilievi altimetrici — Profili longitudinali, sezioni trasversali — Piani quotati ed a curve di livello — Pendenza di una retta e di un piano — Scala di pendenza — Pendenza di un terreno rappresentato a curve di livello.

Agrimensura — Valutazione della superficie dei terreni — Trasformazione e riduzione delle aree — Divisione e permutazione delle aree — Palnimetro polare e suo uso.

Disegni — Scale di proporzione numeriche e grafiche — Scale ticoniche — Riduzione lineare e superficiale dei disegni — Trasformazione di scale — Riporto e misura degli angoli nel disegno — Pantografo e suo uso — Strumenti per il disegno topografico — Lumeggiamento e grosseggio dei disegni — Tinte e segni convenzionali — Segni catastali.

Costruzioni.

Classificazione dei terreni in rapporto alla loro consistenza — Pietre naturali (classifica ed uso) — Laterizi (classifica usi) — Murature di pietrame, di laterizi e miste — Costruzioni in pietra da taglio — Volte semplici e composte (loro suddivisione, struttura, centinatura) — Solai in ferro e laterizi — Soffitti in piano e centinati, loro struttura — Copertura degli edifici — Varie specie di copertura — Grossa e piccola armatura di legname — Capriate in legno e metalliche — Vari tipi di capriate.

Pavimenti — Scale — Strutture in cemento armato (piattabande, pilastri, solai, ecc.).

Legnami e loro impiego — Congiunzione dei legnami — Connessioni semplici e composte — Denominazione e forme dei tagli e degli incastri che si fanno per assicurare le congiunzioni — Uso dei legnami nelle parti completive degli edifici — Ferro ed altri metalli che si impiegano nelle costruzioni — Giunzione ed unione dei ferri nelle diverse armature.

Nozioni generali sulla struttura e sulle parti dei ponti e ponticelli in muratura, in legname, in ferro, sulla struttura delle strade e loro rappresentazione grafica.

Tombini — Fognature — Gallerie — Condutture d'acqua potabile e di distribuzione nell'interno degli edifici.

SAGGIO DI CULTURA GENERALE.

Matematica — Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionati e decimali — Calcolo letterale ed algebrico — Equazioni 1° e 2° grado — Calcolo logaritmico.

Geometria piana. retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida: angoli diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea fino alla riproduzione dei triangoli.

Fisica, chimica ed elettricità.

Fisica — Proprietà generali dei corpi e proprietà dei solidi. Peso specifico e densità.

Cenni di idrostatica — Aerostatica — Acustica — Ottica — Termologia magnetismo — Elettrostatica — Elettrodinamica.

Principi essenziali, leggi fondamentali, applicazioni industriali pratiche relative.

Chimica — Fenomeni chimici — Atomi e malecole — Valenza — Acidi — Sali — Basi — Idrogeno — Ossigeno — Azoto — Aria — Acqua.

Cloro — Solfo — Carbonio — Composti relativi.

Metalli principali: ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino. Le principali leghe.

Il Ministro: GAZZERA.

(3108)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.